Numero			Bellinzona
94	tc	1	15 gennaio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Tamara Merlo
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione n. 16.24 del 26 gennaio 2024
Box nelle pensioni per cani: necessità od ostacolo?

Signora deputata,

presentato sotto forma di interpellanza e poi trasformato in interrogazione, l'atto parlamentare in oggetto riguarda la corretta gestione dei cani nelle pensioni, ma più in generale in ogni tipologia di tenuta.

La corretta tenuta dei cani è fondamentale per garantire il loro benessere fisico e psicologico ed è regolata dalla legislazione federale sulla protezione degli animali, che stabilisce standard minimi uniformi in tutta la Svizzera. Questi requisiti includono la necessità di spazi adeguati per il riposo e il movimento, una gestione che assicuri la sicurezza degli animali e la possibilità di socializzazione in condizioni controllate.

Entrando nello specifico, il servizio di accudimento di animali a titolo professionale è regolamentato dalla Legge sulla protezione degli animali (LPAn) e relativa ordinanza (OPAn). Inoltre chi offre un servizio di accudimento di animali a titolo professionale con più di 5 posti, necessita di un'autorizzazione cantonale, rilasciata se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

- struttura: locali, parchi e attrezzature devono corrispondere al numero e alla specie degli animali tenuti (art. 101a cpv. 1 lett. a OPAn) per numero (ogni animale deve avere un riparo), dimensione (rispetto delle misure minime stabilite dall'OPAn per box e canili) e allestimento (le strutture devono impedire la fuga degli animali, non costituire pericolo di ferimento e essere allestite con giacigli adeguati);
- documentazione: chi offre servizi di accudimento a titolo professionale deve documentare adeguatamente l'attività (art. 101a lett. b OPAn) riguardo al personale impiegato e alla struttura organizzativa, al controllo dell'effettivo di animali (es. numero di microchip dei cani) e della data di inizio e fine dell'accudimento, al registro dell'attività svolta negli ultimi tre anni e all'elenco dei clienti;
- formazione: le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito la formazione richiesta in base al numero di animali tenuti (art. 101a lett. c OPAn), segnatamente da 5 fino a 19 posti/animali occorre un attestato di competenza ai sensi dell'Art.197 OPAn, mentre oltre i 19 posti/animali è necessario un attestato di guardiano di animali ai sensi dell'Art. 195 OPAn.

Il rispetto di tali normative non solo tutela i cani ospitati, ma contribuisce anche a promuovere la fiducia dei proprietari nei confronti delle strutture, assicurando loro che i propri animali siano accuditi in un ambiente sicuro, rispettoso delle loro esigenze e in linea con i più alti standard di benessere animale.

Per quanto riguarda la detenzione in canili o box, è opportuno innanzitutto chiarire i concetti. Per canile si intende un recinto all'aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all'interno di un edificio: è la struttura che viene comunemente utilizzata dai privati nel proprio giardino per la detenzione di un cane. Il box è invece un recinto all'interno di un locale, con la possibilità di uscita più volte al giorno in spazi più ampi: è il tipo di struttura che possiamo trovare nelle pensioni o negli allevamenti.

Il documento "Canili e box per la detenzione di cani" dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria[1] riassume in modo chiaro le condizioni minime per offrire ai cani a domicilio ma pure nelle pensioni condizioni adeguate di tenuta.

L'OPAn definisce delle misure minime per queste strutture in base alle dimensioni dei cani e al loro numero. Ad esempio per un cane tra i 20 e 45 kg le dimensioni minime sono di 8 m^2 per ambedue le tipologie di struttura. Non si tratta quindi (evidentemente) di "gabbie", nell'accezione generica che il termine "box" potrebbe richiamare, ma di strutture che sono normate proprio per garantire uno standard minimo (non quello ottimale) all'animale e per consentirgli di seguire il comportamento tipico della specie.

Nelle pensioni per animali gestite in modo corretto, durante il giorno i cani possono essere tenuti in gruppo all'aperto con la possibilità di ritirarsi, mentre vengono chiusi in box singoli soltanto per riposare e dormire o quando non è presente la persona responsabile.

Purtroppo, spesso l'Ufficio del veterinario cantonale è confrontato con situazioni ben diverse, con detenzioni in gruppo di cani di taglia eterogenea e provenienza diversa, in locali spesso troppo piccoli e non sorvegliati. Quando il servizio viene offerto all'interno delle mura domestiche è inoltre praticamente impossibile stabilire se le misure minime richieste dall'OPAn sono soddisfatte. Solo negli ultimi sei anni vi sono stati tre casi in Ticino di cani morti all'interno di pensioni in cui sono emerse gravi infrazioni all'OPAn.

Viste le dimensioni minime citate in precedenza, ne consegue che i cani non possono essere rinchiusi in box da trasporto (kennel). Si tratta di box concepiti per il trasporto, che purtroppo in molti utilizzano come luogo di detenzione e di contenimento anche per diverse ore. All'interno di questi "trasportini", gli animali spesso non riescono a stare in piedi o a sedersi comodamente, e non viene fornita loro l'acqua, per motivi di spazio. Si tratta di una pratica non ammessa in Svizzera e che equivale ad un maltrattamento.

I cani devono essere portati fuori giornalmente, con frequenza e durata confacenti alla tipologia e all'età del singolo animale. Lasciare il cane libero in giardino, purché di grandi dimensioni, non è sufficiente in quanto all'animale occorrono sempre nuovi stimoli che possono essere olfattivi, sonori o visivi.

[1] 1.3_(1)_i_Zwinger_und_Boxen_zur_Haltung_von_Hunden.pdf

Eccezionalmente, quando un cane non può essere portato fuori, deve avere la possibilità di muoversi liberamente in un recinto esterno o in un giardino. La grandezza di un recinto esterno non deve essere inferiore alle seguenti superfici minime: 30 m2 per cani fino a 20 kg, 40 m2 per cani tra 20 e 45 kg, 50 m2 per cani di peso superiore a 45 kg.

Allo stesso tempo per il benessere degli animali e per la loro sicurezza è necessario garantire a tutti i cani in pensione la possibilità di ritirarsi, durante la giornata, in un luogo idoneo in cui non si sentano minacciati da altri cani o persone. Si deve poter garantire la tranquillità dei cani e intervenire tempestivamente in caso di incompatibilità separando gli animali in locali o strutture adeguate. Questo aspetto non deve essere sottovalutato e il detentore deve vigilare e garantire la sicurezza di tutti i cani, anche in sua assenza.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle domande poste.

1. **Corrisponde al vero quanto riportato nella petizione del 23 gennaio 2024 intitolata "Opponiamoci alla decisione del veterinario cantonale di confinare i cani in dei box", in particolare il menzionato ultimatum, in ossequio al quale la signora Giovannoni deve gestire la sua pensione "come un canile tradizionale con dei box"?**

Considerato che le interrogazioni devono vertere su oggetti di interesse pubblico generale e tenuto conto delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio nonché delle esigenze di riservatezza a tutela di legittimi interessi privati e dei dati personali, come da prassi non è possibile esprimersi nel merito di casi specifici.

Rilevato che è stata l'interessata stessa a lanciare la petizione online per criticare la decisione intimatagli dall'Ufficio del veterinario cantonale, è tuttavia possibile confermare che nel corso di un controllo presso la pensione per cani in questione sono emerse alcune lacune contestate tramite rapporto, a cui è seguita una decisione amministrativa con l'imposizione di misure di adeguamento. Alla titolare è stato chiesto di prevedere degli spazi conformi ai requisiti minimi disposti dall'OPAn per la tenuta degli animali. Come illustrato in precedenza, non è in particolare ammissibile tenere i cani in gabbie di dimensioni inferiori a quanto previsto dall'ordinanza, mentre la tenuta in gruppo dei cani è possibile quando la persona responsabile è presente.

2. **Quali interventi sono richiesti alla signora Giovannoni?**

Si rimanda alla risposta precedente e ai criteri già indicati, ricordando anche la formazione necessaria per la gestione di una pensione da 5 a 19 posti.

3. **È vero che l'attività è in funzione da diversi anni (2007)?**

Non potendo entrare nel merito del caso specifico, si ribadisce che l'attività di accudimento non sottostà ad autorizzazione fintanto che non vengono detenuti più di cinque animali. Oltre tale soglia occorre un'autorizzazione, subordinata a requisiti minimi specifici in termini di formazione, gestione e strutture disponibili.

4. Quale impatto (economico e non) stima il Consiglio di Stato che avrebbero i suddetti interventi sull'attività in questione?

Il mancato adeguamento alle misure minime comporta il diniego dell'autorizzazione con conseguente obbligo di riduzione del numero di animali ospitati ad un numero massimo di cinque. L'adeguamento delle strutture e della gestione non comporta solo un aumento della qualità e della sicurezza del servizio offerto, ma si impone per conformarsi ai requisiti minimi di legge.

5. Quali ripercussioni vi sono rispetto alle modalità di tenuta attuali dei cani in pensione dalla signora Giovannoni?

Dall'attuazione delle misure intimate deriva una maggiore sicurezza e la possibilità, se necessario, di separare tutti i cani presenti in pensione, ad esempio in caso di emergenza, in assenza della persona responsabile, durante le ore notturne o in situazioni di incompatibilità tra gli animali. In questi casi gli animali non possono venir richiusi in gabbie, "trasportini" o locali di fortuna, ma in strutture solide, adatte allo scopo e con una superficie minima adeguata. Ribadiamo che la possibilità di tenere gli animali in gruppo e liberi all'interno del perimetro privato è garantita, ma è vincolata alla presenza costante della persona responsabile della tenuta degli animali.

Purtroppo anche in Svizzera si sono già verificati casi di morsicatura, con esiti a volte perfino fatali, in situazioni di tenuta in gruppo dei cani. Questi casi si sono verificati anche in circostanze in cui i cani già si conoscevano da precedenti soggiorni nella medesima pensione. L'effetto "branco" non può mai essere escluso. È per questo motivo che quando non sono custoditi, ovvero non vi è la presenza costante di una persona responsabile degli animali, i cani devono poter essere separati in strutture che ne garantiscano l'incolumità.

6. La tenuta di cani in box in quali circostanze si applica?

Le normative auspicano che i cani siano tenuti il più possibile all'aperto e in gruppo. Gli animali devono però allo stesso tempo avere la possibilità di ritirarsi, per il proprio benessere (possibilità di riposo e di evitare incontri tra animali incompatibili) e per la propria sicurezza. Questo vale soprattutto per le tenute professionali, in cui si incontrano diverse tipologie di animali per periodi brevi e con un elevato turn-over. La tenuta in box di dimensioni adeguate, associata alle uscite e ai contatti regolari con altri cani e persone, costituisce quindi una garanzia di benessere e di sicurezza per gli animali detenuti.

7. Il Consiglio di Stato è al corrente di normative e/o prassi differenti in merito ai box in altri Cantoni?

La dimensione dei box e il loro utilizzo sono definiti nella normativa federale (OPAn) e dettagliate nelle relative direttive tecniche dell'USAV[2] e sono quindi applicate in modo uniformi in tutta la Svizzera.

[2] I_Fachinformation_12.4_Anforderungen_für_die_Betreuung_fremder_Heimtiere.pdf

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Christian Vitta

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Copia a:
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)